Estratto del patto parasociale comunicato alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

ELICA S.P.A.

Sede in Via Dante Alighieri n. 288, 60044 Fabriano (AN)
Capitale sociale Euro 12.664.560
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona n. 00096570429

- **FAN S.A.**, società di diritto lussemburghese, con sede in Boulevard du Prince Henry – L – 1724 ("**FAN**"), titolare di una partecipazione diretta con diritto di voto pari al 52,81% del capitale sociale di **Elica S.p.A.**, con sede legale in Fabriano (AN), Via Dante Alighieri n. 288, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona al n. 00096570429 (la "**Società**" o "**Elica**");

- **Whirlpool Europe S.r.l.**, società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede in Comerio (VA), Viale Guido Borghi n. 27, iscritta al registro delle imprese di Varese, al n. 01534610124 ("**Whirlpool**");

(FAN e Whirlpool nel seguito singolarmente la "**Parte**" e, collettivamente, le "**Parti**").

Premesso che

a) FAN è una società di diritto lussemburghese, socio di maggioranza di Elica;

b) Whirlpool è una società di diritto italiano, controllata da Whirlpool Corporation, capogruppo di un primario produttore mondiale di elettrodomestici;

c) Elica è leader mondiale nella produzione di cappe ed è, da lungo tempo, fornitore di Whirlpool in Europa ed in Nord America;

d) le azioni ordinarie della Società (le "**Azioni**") sono ammesse alla quotazione nel Mercato Telematico Azionario ("**MTA**"), Segmento Star, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**");

e) in data 10 dicembre 2007 FAN e Whirlpool hanno stipulato un patto parasociale (il "**Patto Parasociale**" o il "**Patto**") che prevede (i) un contratto di acquisto da parte di Whirlpool di n. 3.166.140 Azioni, rappresentanti il 5% delle Azioni ad oggi circolanti, pari a n. 63.322.800 Azioni, (la "**Quota del 5%**"), che sono state alienate da FAN, da ANPIER S.p.A. e dai Sigg.ri Gianna Pieralisi, Francesco Casoli e Cristina Casoli, acquisto perfezionatosi in data 18 dicembre 2007 (il "**Closing**") e (ii) alcune regole relative alla governance della Società;

f) come previsto nel Patto Parasociale, Whirlpool e la Società hanno contestualmente stipulato un patto di opzione su Azioni (il "**Patto di Opzione su Azioni**") - condizionato all'verificarsi al Closing dell'acquisto della Quota del 5% da parte di Whirlpool - avente ad oggetto il diritto di Whirlpool di acquistare Azioni proprie della Società (l'"**Opzione Call**") fino ad un ulteriore 10% delle Azioni ad oggi circolanti (pari a n. 6.332.280 Azioni) e dei diritti di voto della Società (le "**Azioni dell'Opzione Call**"), per un periodo di 18 mesi dalla data di ricevimento da parte di Elica della comunicazione dell'avvenuto acquisto della Quota del 5% (il "**Periodo di Opzione**");

g) contestualmente, Maytag Sales Inc., società di diritto statunitense interamente controllata da Whirlpool Corporation ("**Maytag**") ed Elica hanno stipulato un contratto di fornitura in esclusiva di cappe per l'Europa, Medio Oriente, Africa ed il Nord America della durata di 6 anni (l'"**Accordo di Fornitura OEM**"); e

h) in data 3 dicembre 2008, Whirlpool e la Società hanno sottoscritto un accordo che modifica talune previsioni del Patto di Opzione su Azioni (l'"**Accordo Modificativo**")

comunicano che

il Patto Parasociale (i) prevede a favore di Whirlpool un diritto di opzione di acquisto nei confronti di FAN di una parte della partecipazione detenuta nella Società; (ii) disciplina taluni profili relativi alla governance di Elica; (iii) detta alcuni limiti al trasferimento delle partecipazioni detenute dalle Parti; (iv) prevede un divieto di concorrenza a carico di FAN e dei soggetti che la controllano e (v) prevede che le Azioni acquistate in base al Patto di Opzione su Azioni vengano automaticamente conferite al Patto.

1. Società i cui strumenti sono oggetto del Patto Parasociale.

Elica S.p.A., con sede legale in Fabriano (AN), Via Dante Alighieri n. 288, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona, al n. 00096570429, capitale sociale pari ad Euro 12.664.500.

2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale e percentuale rispetto al capitale sociale.

Il Patto Parasociale ha ad oggetto tutte le partecipazioni azionarie nella Società detenute o che saranno detenute dalle Parti durante il periodo di validità del Patto e, per alcune specifiche pattuizioni, alcune delle Azioni detenute dai soci, diretti o indiretti, di FAN, come indicate nella tabella seguente, che illustra la situazione alla data del 3 dicembre 2008.

Azionista	Numero di Azioni detenute	Numero di Azioni conferite	% delle Azioni conferite rispetto al capitale della Società
FAN	33.440.445	33.440.445	52,8095
Whirlpool	3.166.140*	3.166.140*	5*
Totale	36.606.585	36.606.585	57,8095

* La partecipazione complessiva di Whirlpool tiene conto, oltre che delle n. 100 Azioni trasferite a Whirlpool da FAN anche delle n. 1.107.200 Azioni trasferite a Whirlpool dalla Sig.ra Gianna Pieralisi (pari al 1,7485% del capitale di Elica), delle n. 1.035.650 Azioni trasferite a Whirlpool dal Sig. Francesco Casoli (pari al 1,6335% del capitale di Elica), delle n. 426.000 Azioni trasferite a Whirlpool dalla Sig.ra Cristina Casoli (pari allo 0,6727% del capitale di Elica) e delle n. 597.190 Azioni trasferite a Whirlpool da Anpier S.p.A. (pari allo 0,9431% del capitale di Elica) e potrà aumentare fino al 15% con l'esercizio dei diritti di opzione concessi dalla Società a Whirlpool.

La stipulazione del Patto Parasociale non ha effetto sulla situazione di controllo della Società che, ai sensi dell'articolo 93 del TUF, è detenuto indirettamente dalla Sig.ra Gianna Pieralisi.

3. Contenuto del Patto di Opzione su Azioni.

3.1 Elica ha concesso a Whirlpool, per tutta la durata del Periodo di Opzione, il diritto di acquistare dalla Società le Azioni dell'Opzione Call per un prezzo per Azione uguale al minore fra (i) 0,50 Euro più il prezzo medio ponderato per Azione pagato dalla Società nel corso del programma di acquisto di Azioni proprie approvato dall'Assemblea della Società in data 3 agosto 2007 fino al giorno lavorativo precedente ad ogni data di esercizio dell'Opzione Call, per le Azioni risultanti dai libri sociali in quella data, e (ii) 5 Euro. Whirlpool avrà la facoltà di esercitare l'Opzione Call in una o più tranches in misura non inferiore alla minore tra (a) la percentuale del 2,5 del capitale sociale della Società e (b) la quantità di Azioni possedute dalla Società alla data di esercizio dell'Opzione Call, a condizione che la quantità totale delle Azioni acquistate da Whirlpool a seguito di tale esercizio nel corso di ciascun trimestre non ecceda il 5% del capitale sociale della Società. Il limite del 5% del capitale sociale della Società potrà essere superato nell'ultimo trimestre di durata del Periodo di Opzione per un numero complessivo di azioni che siano state richieste da Whirlpool nei trimestri precedenti e non consegnate da Elica, fermo restando il limite massimo del 10%. In seguito all'esercizio dell'Opzione Call, la Società venderà un numero di Azioni pari al minore fra (i) il numero delle Azioni dell'Opzione Call per le quali Whirlpool ha esercitato l'Opzione Call e (ii) il numero di Azioni possedute dalla Società alla data di esercizio dell'Opzione Call.

3.2 Whirlpool, fino alla prima data tra (i) la fine del Periodo di Opzione e (ii) il giorno dell'acquisto da parte di Whirlpool di tutte le Azioni dell'Opzione Call, si è impegnata a non acquistare o prestare il consenso ad acquistare Azioni o diritti su di esse sul mercato o fuori dal mercato.

3.3 **Ai sensi dell'Accordo Modificativo, Whirlpool, in deroga al limite citato al punto 3.2 che precede, potrà acquistare sul mercato nel periodo compreso tra la data dell'Accordo Modificativo e il 31 marzo 2009 un numero massimo di 1.266.456 azioni ordinarie della Società, rappresentanti il 2% del capitale sociale. Tali acquisti dovranno essere effettuati da Whirlpool tramite un solo intermediario e, alla fine del periodo di acquisto, Whirlpool dovrà versare alla Società un importo di Euro 0,50 per ogni azione acquistata sul mercato. Le azioni così acquistate da Whirlpool ridurranno il numero massimo di azioni per le quali Whirlpool potrà esercitare l'Opzione Call.**

4. Contenuto del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale prevede quanto segue

4.1 Opzione di vendita delle Azioni Mancanti

Nella misura in cui, alla scadenza del Periodo di Opzione, la Società non sia in grado per qualunque ragione di consegnare tutte le Azioni rispetto alle quali Whirlpool abbia esercitato l'Opzione Call e Whirlpool abbia comunicato a FAN la richiesta di acquistare comunque un numero di Azioni pari alla differenza tra le Azioni per le quali Whirlpool aveva esercitato l'Opzione Call e le Azioni effettivamente vendute dalla Società a Whirlpool (le "**Azioni Mancanti**"):

(i) qualora il prezzo medio ponderato delle Azioni sul MTA durante il Periodo Di Opzione ecceda 5 Euro, FAN avrà l'obbligo di vendere a Whirlpool le Azioni Mancanti ad un prezzo per azione di 5 Euro; ovvero

(ii) qualora il prezzo medio ponderato delle Azioni sul MTA durante il Periodo di Opzione non ecceda 5 Euro, si riterrà che Whirlpool acquisterà i diritti connessi al raggiungimento della soglia di partecipazione previsti dal Patto Parasociale (compresi, a titolo esemplificativo quelli descritti al paragrafo 4.2.3) come se avesse acquistato tutte le Azioni per le quali risulta esercitata l'Opzione Call all'ultimo giorno del Periodo d'Opzione senza che Whirlpool debba acquistare alcuna Azione Mancante.

4.2 Governance

Con riferimento alla governance è previsto quanto segue

4.2.1 FAN farà sì che per l'intera durata del Patto Parasociale, un membro del Consiglio di Amministrazione della Società venga nominato su indicazione di Whirlpool, purché quest'ultima risulti titolare di almeno il 5% del capitale sociale della Società. Qualora il Patto Parasociale venga risolto o Whirlpool risulti titolare di una partecipazione inferiore al 5% del capitale sociale della Società (salvo che in conseguenza di una "**Diluizione Post-Closing**" ovvero in conseguenza di una violazione del Patto Parasociale da parte di FAN o di una violazione del Patto di Opzione su Azioni da parte di Elica), Whirlpool si è impegnata a richiedere all'Amministratore dalla stessa designato di rassegnare le dimissioni dall'incarico. Per Diluizione Post-Closing si intende la diluizione della partecipazione dell'Investitore derivante da (i) qualsiasi emissione di Azioni o Titoli Elica (come definite infra) rispetto a cui l'Investitore non ha un diritto di opzione o (ii) fusioni o qualunque altra operazione effettuata dalla Società successivamente al Closing. In caso di nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione durante la vigenza del Patto Parasociale, FAN presenterà una lista unica di candidati che includerà l'Amministratore designato da Whirlpool ed un ulteriore candidato, indicato da Whirlpool come sostituto del primo candidato.

4.2.2 Senza il consenso di FAN, l'Amministratore designato da Whirlpool non potrà essere un dipendente, un amministratore o un dirigente di Whirlpool o di un suo "**Soggetto Collegato**" (da intendersi, con riferimento a ciascuna Parte, come il soggetto che direttamente o indirettamente controlla, è controllato da o è soggetto al comune controllo con tale Parte).

4.2.3 Nel caso in cui Whirlpool risulti titolare di una partecipazione al capitale sociale di Elica pari almeno al 10% dello stesso, le deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione relative a:

(a) qualsiasi emissione di Azioni o altri "**Titoli Elica**" (da intendersi come qualunque categoria di azioni – incluse le Azioni – obbligazioni convertibili o altri titoli o strumenti finanziari partecipativi emessi da Elica), in merito alla quale a Whirlpool non spetti il diritto di opzione, verranno adottate con il voto favorevole rispettivamente di Whirlpool o dell'Amministratore designato da Whirlpool; e

(b) distribuzioni di riserve o altri fondi o attività, scissioni, riduzioni del capitale sociale (tranne che nei casi di riduzione obbligatoria del capitale sociale previsti dagli artt. 2446, secondo comma, e 2447 del Codice Civile) o qualunque altra delibera degli Azionisti che complessivamente comporti una riduzione del patrimonio netto della Società al di sotto di Euro 126.000.000 verranno adottate con il voto favorevole di Whirlpool o dell'Amministratore designato da Whirlpool, il cui voto non sarà irragionevolmente negato.

4.2.4 Per tutta la durata del Periodo di Opzione, FAN si è impegnata a non intraprendere alcuna azione per eliminare o risolvere il programma di riacquisto di Azioni proprie approvato dall'Assemblea della Società in data 3 agosto 2007.

4.3 Limiti al trasferimento delle partecipazioni

Con riferimento al trasferimento delle partecipazioni, il Patto Parasociale prevede quanto segue.

4.3.1 Obblighi di non trasferimento

(a) Fino a (x) il secondo anniversario del Closing o, se successivo, (y) nel caso in cui FAN, Fintrack S.p.A. (controllante di FAN) ed i Sigg.ri Gianna Pieralisi, Francesco Casoli e Cristina Casoli cessino di detenere una partecipazione al capitale sociale della Società pari ad almeno il 47%, il primo anniversario dell'ultimo acquisto delle Azioni da parte di Whirlpool (il "**Periodo di Standstill**"), FAN e Whirlpool non potranno trasferire o fare oggetto di alcun gravame (qualora, in costanza di tale gravame, i diritti di voto relativi alle Azioni possono essere esercitati da terzi) le rispettive Azioni o gli altri Titoli Elica posseduti. Inoltre, durante il Periodo di Standstill, (i) le Parti si sono impegnate a non promuovere direttamente o indirettamente, da sole o insieme a terzi, offerte pubbliche d'acquisto o di scambio sulle Azioni o sugli altri Titoli Elica; (ii) le Parti si sono impegnate a non compiere nessuna azione o omissione che comporti l'obbligo di promuovere direttamente o indirettamente, da sole o insieme a terzi, un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria sulle Azioni o sugli altri Titoli Elica e (iii) Whirlpool si è impegnata a non agire, da sola o in concerto con altri soggetti, in modo da acquisire il controllo della Società o da sollecitare deleghe di voto per l'assemblea della Società, impegni presi anche per i Soggetti Collegati. A seguito del lancio di una offerta pubblica di acquisto o di scambio sulle Azioni o sugli altri Titoli Elica da parte di terzi soggetti non correlati nel corso del Periodo di Standstill, ciascuna Parte avrà diritto a lanciare una contro-offerta sulle Azioni o sugli altri Titoli Elica.

(b) Per l'intera durata del Patto Parasociale FAN non trasferirà alcuna Azione o Titolo Elica posseduto alla data del Patto Parasociale ad alcun soggetto terzo coinvolto verticalmente o orizzontalmente nella produzione, nello sviluppo, nel marketing o nella vendita di prodotti di purificazione dell'acqua, grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, condizionatori d'aria e compressori per frigoriferi e condizionatori d'aria (un "**Concorrente**") né voterà in favore dell'emissione di Azioni o Titoli Elica a favore di un Concorrente. FAN si è impegnata a far sì che tale pattuizione sia rispettata anche con riferimento a qualunque Azione o Titolo Elica posseduti dalla Società o dai Soggetti Collegati a FAN.

4.3.2 Trasferimenti consentiti

Durante il Periodo di Standstill, Whirlpool e FAN potranno liberamente trasferire le Azioni o qualsiasi altro Titolo Elica di cui, di volta in volta, entrino in possesso/ acquistino la titolarità nei seguenti casi:

(a) trasferimento da FAN (o suoi successori se consentito dal Patto Parasociale) a uno tra i Sigg.ri Gianna Pieralisi, Francesco Casoli e Cristina Casoli, o loro coniuge o parenti entro il terzo grado (come definiti dagli artt. 74 e 76 del Codice Civile) o ad una società totalmente posseduta o controllata da uno di questi soggetti;

(b) trasferimento da Whirlpool ad un Soggetto Collegato a Whirlpool Corporation o da FAN ad un Soggetto Collegato a FAN, purché tale Soggetto Collegato a FAN non sia partecipato da un Concorrente di Whirlpool.

In ciascun caso il cessionario dovrà aderire al Patto Parasociale ed il cedente si impegna a far sì che il cessionario rimanga un Soggetto Collegato e rimarrà solidalmente obbligato con il cessionario.

4.3.3 Diritto di Prelazione

Qualora una delle Parti intenda trasferire, in tutto o in parte, Azioni o altri Titoli Elica, eventualmente in suo possesso durante la vigenza del Patto Parasociale, a favore di qualunque persona od ente, si applicheranno le seguenti disposizioni:

(a) qualora una delle Parti intenda eseguire un trasferimento di Azioni o di altri Titoli Elica, questa comunicherà la propria intenzione per iscritto (la "**Offerta**") all'altra Parte. Non oltre 30 giorni dalla ricezione della Offerta (il "**Termine per la Prelazione**"), l'altra Parte avrà diritto di acquistare tutte (e non solo alcune) le Azioni o i Titoli Elica descritti nella Offerta ai medesimi termini e alle medesime condizioni previste da questa, entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della Offerta;

(b) qualora nell'Offerta non sia previsto un controvalore in denaro, le Parti potranno nominare congiuntamente una banca di investimento di levatura internazionale entro 10 giorni dal Termine per la Prelazione affinché questa determini il valore delle Azioni o dei Titoli Elica ed il corrispondente prezzo in denaro.

4.3.4 Estensione dei limiti al trasferimento

Le Parti hanno convenuto che le previsioni descritte nei paragrafi 4.3.2 e 4.3.3 si applichino anche alle Azioni e Titoli Elica detenuti da un Soggetto Collegato a FAN inclusi i Sigg. Gianna Pieralisi, Francesco Casoli e Cristina Casoli. Relativamente al diritto di prelazione:

(i) esso non si applicherà ai trasferimenti di Azioni o Titoli Elica detenuti direttamente dai Sigg. Gianna Pieralisi, Francesco Casoli e Cristina Casoli alla data del Patto Parasociale o successivamente acquistate dagli stessi sul mercato; e

(ii) quanto descritto nel paragrafo 4.3.3 si applicherà anche ad ogni trasferimento della maggioranza delle azioni (o diritti sulle stesse) emesse da FAN o da un soggetto che direttamente o indirettamente controlli FAN, nel caso in cui il trasferimento della maggioranza di azioni emesse da tali soggetti avvenga attraverso più trasferimenti di partecipazioni di minoranza, FAN trasferirà su richiesta di Whirlpool tutte le Azioni Elica possedute da FAN a quella data al prezzo determinato in conformità con quanto descritto nel paragrafo 4.3.3(b) mutatis mutandis.

4.4 Divieto di concorrenza

FAN, anche per conto della propria controllante Fintrack S.p.A. e dei Sigg.ri Gianna Pieralisi, Francesco Casoli e Cristina Casoli, farà sì che, fino a quando uno qualsiasi tra FAN, Fintrack S.p.A. ed i Sigg.ri Gianna Pieralisi, Francesco Casoli e Cristina Casoli (la "**Parte Non Concorrente**") deterrà direttamente od indirettamente, individualmente o insieme a terzi, Azioni o altri Titoli Elica o diritti su questi o relativi a questi, fino alla prima data tra (i) la scadenza del Patto Parasociale, e (ii) 18 mesi successivi alla data nella quale la Parte Non Concorrente cesserà di detenere, direttamente o indirettamente, Azioni o tali partecipazioni o diritti, tale Parte Non Concorrente non potrà:

(i) intraprendere o effettuare, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, in Nord America (Stati Uniti d'America, Canada, Messico), Europa (incluse Russia e Turchia), Medio Oriente ed Africa (il "**Territorio**"), alcuna operazione commerciale o imprenditoriale nel settore della produzione, ricerca e sviluppo, marketing, distribuzione o vendita di cappe da cucina (la "**Attività Concorrente**");

(ii) detenere, direttamente o indirettamente, alcun interesse, partecipazione o affiliazione, per conto proprio o di altre persone o enti, nel Territorio ed in relazione all'Attività Concorrente, né essere (A) un socio, finanziatore o investitore, che eserciti il controllo o una significativa influenza sulla gestione o (B) un socio o investitore che detenga (o comunque sia titolare di diritti di voto o di diritti patrimoniali relativi a) più del 10% di qualunque categoria di titoli non quotati di, o più del 2% dei titoli quotati di, qualunque soggetto che intraprenda o effettui qualunque operazione commerciale o imprenditoriale descritta nel paragrafo (i) supra.

4.5 Diritti condizionati

I diritti di Whirlpool descritti nei paragrafi 4.3.1 (b), 4.3.3 e 4.4 cesseranno di avere effetto se, al termine del Periodo di Opzione, la partecipazione di Whirlpool risulti inferiore o si riduca al di sotto del 10% del capitale sociale della Società, salvo che in conseguenza di una Diluizione Post- Closing ovvero in conseguenza di una violazione del Patto Parasociale da parte di FAN o di una violazione del Patto di Opzione su Azioni da parte di Elica.

5. Durata e rinnovo del Patto Parasociale.

5.1 Il Patto rimarrà in vigore fino alla prima data tra (i) il terzo anniversario della data del Closing (o il quinto se le Azioni Elica cessano di essere quotate) e (ii) la data nella quale Whirlpool deterrà meno del 5% del capitale sociale della Società (tranne che in conseguenza di una Diluizione Post-Closing ovvero in conseguenza di una violazione del Patto Parasociale da parte di FAN o di una violazione del Patto di Opzione su Azioni da parte di Elica).

5.2 Nel caso in cui una delle Parti comunichi all'altra Parte nei termini, al più tardi 3 mesi prima della scadenza del Patto, la propria opposizione al rinnovo del Patto Parasociale, le Parti si incontreranno entro 2 settimane al fine di negoziare in buona fede il rinnovo del Patto Parasociale o la stipula di un nuovo Patto Parasociale tra le stesse Parti.

5.3 Le Parti dichiarano sin d'ora che, qualora alla scadenza del Patto o del termine per la negoziazione del suo rinnovo l'Accordo di Fornitura OEM sia ancora efficace e Whirlpool abbia acquistato e ancora possieda una partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale di Elica, esse intendono rinnovare il Patto Parasociale senza modifiche per un ulteriore periodo di tre anni (o un anno nel caso in cui il termine precedente fosse di cinque anni).

6. Tipologia di Patto.

Il Patto può essere ricondotto alle tipologie indicate all'art. 122 del TUF e, segnatamente, a quelle di cui al comma quinto, lettere a), b) e c) di tale disposizione

7. Deposito del Patto.

Il Patto Parasociale è oggetto di comunicazione alla Consob ed è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Ancona in data 20 dicembre 2007.

L'Accordo Modificativo è oggetto di comunicazione alla Consob e verrà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Ancona nei termini di legge.

8. Disciplina della risoluzione, del recesso e clausola penale.

8.1 Diritto di risoluzione

(a) Qualora Whirlpool o FAN violi o non adempia a quanto previsto da determinate pattuizioni essenziali del Patto (ciascuno un "Inadempimento"), la parte non inadempiente avrà diritto di risolvere il Patto Parasociale con effetto immediato dandone comunicazione alla parte inadempiente secondo quanto previsto dall'art. 1456 del Codice Civile, ed ai fini ed effetti di tale norma

(b) In caso di (i) risoluzione anticipata dell'Accordo di Fornitura OEM per un supposto inadempimento di Elica dell'Accordo di Fornitura OEM, ovvero (ii) risoluzione anticipata del Patto di Opzione su Azioni per un supposto inadempimento dello stesso da parte di Elica (ciascuno un "**Evento Risolutivo di Elica**"), Whirlpool potrà recedere dal Patto Parasociale con effetto immediato dandone comunicazione scritta a FAN

(c) In caso di (i) risoluzione anticipata dell'Accordo di Fornitura OEM per inadempimento da parte di Maytag o (ii) comprovata grave violazione di determinate pattuizioni essenziali dell'Accordo di Fornitura OEM (ciascuno un "**Evento Risolutivo dell'Acquirente**"), FAN avrà diritto di recedere dal Patto Parasociale con effetto immediato, dandone comunicazione scritta a Whirlpool

8.2 Procedura di Exit di Whirlpool

(a) In caso di (i) risoluzione del Patto Parasociale a seguito di un Inadempimento da parte di FAN, (ii) risoluzione del Patto Parasociale a seguito di un Evento Risolutivo di Elica, o (iii) mancato rinnovo del Patto Parasociale a seguito di disdetta da parte di FAN nel caso descritto al paragrafo 5.3 di cui sopra (ciascuno un "**Evento di Exit di Whirlpool**"), Whirlpool avrà il diritto incondizionato di vendere sul mercato, in tutto o in parte, la Quota del 5%, le Azioni dell'Opzione Call e le eventuali Azioni Mancanti detenute in quel momento.

(b) Qualora si verifichi un Evento di Exit di Whirlpool, Whirlpool, entro 30 giorni lavorativi, potrà darne comunicazione scritta (la "**Dichiarazione di Exit**") a FAN specificando l'Evento di Exit di Whirlpool e indicando (i) il calcolo della media ponderata del prezzo per Azione (il "**Prezzo Medio di Acquisto**") pagato da Whirlpool al momento dell'acquisto da FAN e/o dalla Società della Quota del 5%, le Azioni dell'Opzione Call e le eventuali Azioni Mancanti (le "**Azioni di Exit**") e (ii) la media ponderata del prezzo di mercato per azione degli ultimi 30 giorni precedenti la Dichiarazione di Exit (il "**Prezzo Ponderato Elica**"). In tal caso FAN, dando comunicazione scritta a Whirlpool entro 10 giorni lavorativi dalla Dichiarazione di Exit, avrà il diritto di comprare da Whirlpool tutte le Azioni di Exit al Prezzo Medio di Acquisto entro 10 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione. Qualora FAN decida di non comprare tali Azioni al Prezzo Medio di Acquisto, o successivamente non effettui il pagamento nei termini, Whirlpool avrà il diritto di offenere da FAN entro 20 giorni lavorativi dalla Dichiarazione di Exit un importo equivalente alla differenza tra il Prezzo Medio di Acquisto (se superiore al Prezzo Ponderato Elica) ed il Prezzo Ponderato Elica moltiplicato per il numero delle Azioni di Exit (la "**Differenza di Exit**").

8.3 Procedura di Exit di FAN

(a) In caso di (i) risoluzione del Patto Parasociale a seguito di un Inadempimento da parte di Whirlpool, o (ii) risoluzione del Patto Parasociale a seguito di un Evento Risolutivo dell'Acquirente (ciascuno di essi, un "**Evento di Exit di FAN**"), FAN avrà il diritto incondizionato di comprare in tutto o in parte la Quota del 5%, le Azioni dell'Opzione Call e le eventuali Azioni Mancanti detenute in quel momento da Whirlpool (le "**Azioni di Exit di FAN**")

(b) Qualora si verifichi un Evento di Exit di FAN, entro 30 giorni lavorativi dalla sua avvenuta conoscenza FAN potrà a sua discrezione dare comunicazione scritta a Whirlpool avrà l'obbligo di vendere a FAN le Azioni di Exit di FAN al Prezzo Medio di Acquisto entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di detta comunicazione.

9. Altre informazioni.

Il Patto non prevede l'istituzione di organi per il suo funzionamento.

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni conferite al presente Patto.

Lì, 05 dicembre 2008

Image Building / ColombiCAd